

Esercizio dell'attività di commercio su area pubblica

Per **commercio sulle aree pubbliche** s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche (strade e piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità), attrezzate o meno, coperte o scoperte.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad **autorizzazione** rilasciata dal SUAP se effettuato su **posteggio dato in concessione** mentre è soggetto a **SCIA** se effettuato in **forma itinerante**.

Commercio su posteggio:

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi. L'autorizzazione e la concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto dei criteri di priorità stabilite nell'art 37 della legge regionale n. 62/2018 (Codice del Commercio)-

L'autorizzazione rilasciata abilita anche:
a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
b) alla partecipazione alle fiere.

Commercio itinerante:

il commercio in forma itinerante deve essere svolto compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e secondo quanto disposto dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

La merce venduta deve essere tenuta sul mezzo che viene utilizzato per trasportarla e non deve essere posta sul suolo, all'esterno del mezzo o su bancarelle.

Non è consentito all'operatore itinerante, anche imprenditore agricolo, di fermarsi nello stesso punto per più di un'ora.

È vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle zone indicate e qualora l'Amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

NECESSITA' DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e nell'ambito dei controlli sulle SCIA presentate i comuni verificano con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC). Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i 60 gg successivi. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all'operatore che ha ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA:

Per lo svolgimento del commercio su area pubblica è necessario il possesso dei **requisiti soggettivi morali** definiti anche requisiti di onorabilità e dettagliatamente elencati all'art. 11 del [Codice Regionale del Commercio](#). E' altresì necessaria la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI:

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che su posteggio, nel caso di attività del settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;

- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per una delle tabelle merceologiche da I a VIII (alimentari) o per la somministrazione di alimenti e bevande.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

NOTIFICA SANITARIA:

Ai fini della vendita di prodotti alimentari è necessario presentare al suap di competenza la **NOTIFICA SANITARIA** che verrà inoltrata all'asl a cura del suap- La notifica deve essere inoltrata con unico invio, **esclusivamente in modalità online** utilizzando il codice attività dell'attività principale di volta in volta interessata, in occasione di ognuna delle seguenti operazioni:

- **Avvio dell'attività**
- **Subingresso**
- **Modifica della tipologia di attività**
- **Cessazione o sospensione temporanea dell'attività.**